

ORIGINALE

ESENTE Bollo
art. 17 e 21
D. Lgs. 460/1997

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. 28669

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

Committenza:

IL COMUNE DI CENTO,

I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, SANT'AGOSTINO,

POGGIO RENATICO, VIGARANO MAINARDA,

L'AUSL DI FERRARA,

E

Soggetto Produttore:

FONDAZIONE CASA PROTETTA "G.B. PLATTIS" - ONLUS

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO

ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE

CASA RESIDENZA PER ANZIANI

FONDAZIONE CASA PROTETTA "G.B. PLATTIS" - ONLUS DI CENTO

CIG 0710959DE9

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di dicembre,
presso la sede dei servizi sociali del Comune di Cento, con la
presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente
effetto di legge,

TRA

il COMUNE DI CENTO, rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini,
nato a Bologna il 22/7/1962 domiciliato per la carica in Cento
- Via Provenzali, 15 - Dirigente dei Servizi alla Persona e



Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387 il

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse

dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi del

vigente Regolamento Contratti nonché in ottemperanza alla

vigente convenzione che regola il funzionamento dell'Ufficio

di Piano del Distretto Ovest;

I COMUNI DI

- **BONDENO** rappresentato dalla Dott.ssa Paola Mazza nata a

Bondeno il 20/03/1963 e domiciliata per la carica in

Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - Dirigente

del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno C.F.

00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e

nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che

rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e

Regolamento Contratti,

- **MIRABELLO** rappresentato dal Rag. Mura Angela nata a

Samugheo (OR) il 23/11/1953 domiciliata per la carica in

Mirabello - Via Turati, 2 - Responsabile del Settore

Contabile del Comune di Mirabello C.F.: 81000560383 il

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse

dello stesso Comune di Mirabello che rappresenta ai sensi

del vigente Regolamento Contratti

- **SANT'AGOSTINO** rappresentato dalla Sig.ra Cinzia Fiozzi nata

a Bondeno (FE) il 06/03/1964 domiciliata per la carica in

Sant'Agostino - Piazza Marconi n. 2 - Responsabile pro-

tempore del Settore 3° - Istruzione, Cultura, Assistenza

sociale, Sanità del Comune di Sant'Agostino C.F.

00292280385 la quale dichiara di agire in nome, per conto e

nell'interesse dello stesso Comune di Sant'Agostino che

rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,

- **POGGIO RENATICO** rappresentato dal Sig. Gino Toselli nato a

Poggio Renatico il 06/07/1951 domiciliato per la carica in

Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1 - Capo Area Servizi

Socio Culturali del Comune di Poggio Renatico C.F.:

00339480386, il quale dichiara di agire in nome, per conto

e nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che

rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale

- **VIGARANO MAINARDA**, rappresentato dalla Dott.ssa Giovanna

Mantovani nata a Ferrara il 25/11/1950 domiciliato per la

carica in Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 -

Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e

Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383

- C.F. 00289820383 la quale dichiara di agire in nome, per

conto e nell'interesse dello stesso Comune di Vigarano

Mainarda che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento

Contratti,

- **L'AUSL DI FERRARA**, rappresentata da Manfredini Mauro nato a

Ferrara il 08/07/1952 domiciliato per la carica in Cento -

Via XXV Aprile, 1 in qualità di Direttore del Dipartimento

Cure Primarie per delega a prot. n. 102011 del 24/12/2010



del Direttore del Distretto Ovest Dott. Alberto Tinarelli.

Il Dott. Manfredini agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che rappresenta ai sensi degli atti citati,

E

- FONDAZIONE CASA PROTETTA G.B. PLATTIS - ONLUS, rappresentata da Valeria Cevenini nata a Bologna il 11 gennaio 1941, codice fiscale CVN VLR 41A51 A944I, residente in Cento (FE) Via G. Matteotti n. 8, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente, con sede in Cento Via G. Vicini n. 5, cod. fiscale 8100050385 e p. IVA 01177290382, iscritta al registro regionale delle fondazioni ed associazioni al nr. 353 in data 02/07/2003, tel. n. 051.903048 fax n. 051.6831162, indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.fondazioneplattis.it,

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo

provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.”;

- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;

- la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del 18/10/2004 che ha approvato specifiche indicazioni rivolte alle Aziende Sanitarie ed ai Comuni per l'organizzazione e la qualificazione degli interventi territoriali sanitari e socio-assistenziali a favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del

R

ML

MS


RE

RE


RE

RE

RE



percorso ospedaliero;



 - la successiva circolare n. 21 del 9/12/2004 e con nota del
Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali del 26/5/2005

 prot. ASS/DIR/05/20395 sono stati precisati criteri per
l'attuazione della Deliberazione 2068 e date indicazioni
sui criteri di eleggibilità;

 - la Deliberazione Giunta Regionale 11 giugno 2008 n. 840
ad oggetto "Prime linee di indirizzo per le soluzioni
residenziali e l'assistenza al domicilio per le persone
con gravissima disabilità nell'ambito del FRNA e della
dgr 2068/04";

Premesso che:

 - i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda U.S.L. di
Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al
 31/12/2012 per la costituzione, organizzazione e
funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e
che con tale convenzione è stato individuato il Comune di
 Cento quale soggetto istituzionale competente alla
concessione dell'accREDITamento;

 - il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-
2011 Programma attuativo 2010 e ss.mm. ed ii. ha
identificato il fabbisogno di servizi e strutture da
 accreditare;

- la struttura della Casa Residenza per Anziani non
autosufficienti della Fondazione Casa Protetta "G.B.

PLATTIS" - ONLUS è autorizzata al funzionamento ex DGR
564/00 con provvedimento di autorizzazione SUAP Comune di
Cento prot. n. 25686 in data 7 marzo 2002 con verifica del
permanere dei requisiti PU 132/2007 SUAP del Comune di
Cento P.G. n. 4123/2007 in data 30/01/2007;

- l'immobile sede della Casa Residenza per Anziani non
autosufficienti Fondazione Casa Protetta "G.B. PLATTIS" -
ONLUS con sede in Cento Via G. Vicini n. 5 è di proprietà
della Fondazione medesima;

- che i posti in programmazione per la struttura sono 90 e
che, come da valutazione dell'Azienda Usl di Ferrara, la
struttura è idonea ad ospitare persone che si trovano ad
affrontare una situazione di gravissima disabilità
acquisita in età adulta;

Visti:

- la domanda di accreditamento transitorio e la
documentazione allegata, presentata in data 30 settembre
2010 e assunta al prot. n. 46256;

- l'atto di concessione dell'accREDITamento, rilasciato da
Comune di Cento a Fondazione Casa Protetta "G.B. PLATTIS"

- ONLUS con sede in Cento Via G. Vicini n. 5, per il
servizio Casa Residenza per Anziani non autosufficienti,
con scadenza 31 dicembre 2013;

- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della
gestione del servizio;



Preso atto che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato "Glossario" sottoscritto e mantenuto agli atti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza

Comune di Cento

Servizi alla Persona e Servizi Culturali

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del procedimento

di accreditamento (Dott.ssa Roberta Sarti - Via Malagodi n.

12, 44042 Cento (FE) Tel 051.6843.345 e mail

sarti.r@comune.cento.fe.it) e Responsabile pro-tempore della

Gestione Associata Intercomunale dei Servizi Socio-

Assistenziali (Dott.ssa Roberta Fini - Via Malagodi n. 12,

44042 Cento (FE) Tel 051.6843.351 e mail

fini.r@comune.cento.fe.it)

e

Azienda Us1 di Ferrara

U.O. Socio Sanitaria

Via Ugo Bassi, 1 - 40042 Cento (FE)

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del Modulo operativo Socio sanitario Integrato Dott. Enrico Treggiari -

Via Ugo Bassi n. 1, 44042 Cento (FE) Tel 051.6838.205 e mail e.treggiari@ausl.fe.it

- per il soggetto produttore

Fondazione Casa Protetta "G.B. Plattis" - Onlus

Via Giovanni Vicini n. 5 - 44042 Cento (Fe)

Tel. 051 90.30.48 - Fax. 051 683.11.62

Referente operativo: Sig.ra Mariaclaudia Mazzuca

3. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Casa Residenza per Anziani (CRA) Fondazione Casa Protetta "G.B. Plattis" - Onlus sita in Via Giovanni Vicini n°5 - 44042 Cento (Fe) Tel. 051 90.30.48 - Fax. 051 683.11.62, nell'ambito della concessione dell'accREDITAMENTO transitorio a quel servizio.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine



al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella
regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni
periodiche sui servizi erogati e sul loro modello
gestionale;

- l'accettazione di tariffe predeterminate;
 - l'assunzione di un debito informativo verso le
Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il
sistema locale dei servizi a rete, così come precisato
dalla L.R. 2/2003.

3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i
contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di
adeguamento gestionale, citato espressamente nel medesimo Atto
di accreditamento, prevedendone anche gli adempimenti posti a
carico del gestore. L'Atto di accreditamento e il Programma di
adeguamento gestionale sono conseguentemente allegati in
"stralcio" al presente Contratto.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1° gennaio
2011 e scade il 31 dicembre 2013.
2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto,
relativo alla concessione dell'accREDITAMENTO transitorio, non
potrà essere rinnovato.
3. Fino al 31 dicembre 2010 continuano ad essere applicati i
contratti e le convenzioni vigenti.

Art. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto produttore fornirà il servizio accreditato, a partire dal 1 gennaio 2011, nella seguente misura:

- n. 90 posti di CRA a decorrere dal 01/01/2011.

2. La Committenza garantisce per quanto riguarda l'occupazione dei posti che saranno remunerati nella fase di accreditamento transitorio, solo se effettivamente occupati.

3. I posti del servizio potranno anche essere utilizzati quali posti per interventi di sollievo.

4. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.


5. Il soggetto produttore si dichiara altresì disponibile ad accogliere un ospite, a richiesta della committenza, che si trovi ad affrontare una situazione di gravissima disabilità acquisita in età adulta.

ART. 5 PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

1. I rapporti tra Committenti e soggetto produttore, in merito alla realizzazione degli eventuali investimenti, saranno formalizzati in apposita Convenzione, che prevederà caratteristiche delle opere, modalità e tempi di realizzazione, criteri di finanziamento e oneri a carico di ciascun contraente.

ART. 6 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:



- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;

- dal Programma di adeguamento gestionale;

- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.

2. Il soggetto produttore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna a aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente,

saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. In particolare nella Carta dei Servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;

- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;

- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;

- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste d'attesa.

4. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.

5. Per quanto riguarda i requisiti connessi ad eventuali

inserimenti di persone che si trovano ad affrontare una situazione di gravissima disabilità acquisita in età adulta si fa riferimento alla normativa ed alla regolamentazione regionale vigente.

R

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuato, sulla base di specifica graduatoria distrettuale, dal competente servizio dell'Azienda Usl di Ferrara, Distretto Ovest, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVG) di concerto con i servizi sociali dei comuni. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure.

M

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

AS

3. Il gestore deve predisporre una procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.

MS

AS

ART. 8 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del Contratto di servizio, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti.

2. Le seguenti prestazioni saranno fornite dall'Azienda USL di Ferrara:

AS


a) Assistenza medico-generica: n. 5 ore settimanali ogni 25

ospiti anziani non autosufficienti. L'Assistenza medica è garantita mediante un medico convenzionato per la medicina generale individuato secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e Sindacati medici con relativa sostituzione disposta dal medico stesso in caso di assenza. La figura ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale è a carico dell'Azienda USL di Ferrara.

Le ore di assistenza devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

L'attività di coordinamento e qualificazione dell'assistenza medica è affidata al Responsabile Medico della Salute Anziani del Distretto Ovest in cui sono collocate le strutture residenziali e che opera in costante rapporto con il Servizio Assistenza Anziani.

Il medico incaricato, la cui attività è svolta nell'ambito di schemi organizzativi e programmi di intervento elaborati di intesa con il Soggetto produttore ed il Distretto, è tenuto a:

1. assicurare l'attività all'interno della struttura residenziale con un numero di accessi settimanali adeguato alla tipologia degli ospiti, in accordo con il Coordinatore della struttura residenziale di norma non inferiori a 2;

2. assicurare le visite richieste in via di urgenza tra le 8 e le 20 nei giorni feriali secondo le norme convenzionali,

anche al di fuori degli accessi previsti;

3. assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di ricovero dell'anziano e per le prestazioni ambulatoriali specialistiche;

4. assumere la responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute degli anziani ospiti che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi e di educazione sanitaria.


5. partecipare agli incontri di programmazione e coordinamento con gli altri operatori della struttura residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale dell'anziano, programmare, attuare e verificare i piani individuali di assistenza con l'équipe multiprofessionale;

6. partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l'assistenza agli anziani, nell'ambito dei programmi promossi annualmente dall'Azienda Usl su base distrettuale, in accordo con il Servizio Assistenza Anziani;

7. partecipare agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell'intera struttura;

8. partecipare all'attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei familiari degli anziani ospiti;

9. provvedere, per ciascuno degli ospiti, alla tenuta ed aggiornamento di una cartella sanitaria orientata per



problemi concordata a livello aziendale, da cui risultino

comunque gli elementi necessari alla classificazione

annuale degli anziani con riferimento a: grave disturbo

comportamentale, elevato bisogno sanitario, grado di

disabilità severo. In fase di prima applicazione possono

essere utili i criteri di riferimento elencati nelle

direttive regionali;

10. la certificazione annuale, ai fini della classificazione

degli anziani non autosufficienti, rientra nelle funzioni

del medico coordinatore di struttura;

11. redigere le eventuali certificazioni concernenti

l'esercizio dell'attività di medicina generale, a norma

convenzionale.

Il Servizio di Continuità Assistenziale (emergenza

territoriale 118) dell'Azienda USL di Ferrara si impegna a

garantire l'attività all'interno della struttura.

b) Assistenza specialistica: L'Azienda USL di Ferrara,

Distretto Ovest assicura agli ospiti non autosufficienti di

Casa Residenza per Anziani particolari percorsi preferenziali

per garantire l'attività di assistenza specialistica

programmata, sulla base delle effettive esigenze valutate dal

Medico di Struttura, con particolare riferimento alle

specialità di geriatria, fisiatria ed ortopedia, assicurando

inoltre l'attività di assistenza e consulenza da parte di

altri servizi.

c) Assistenza farmaceutica: L'Azienda USL di Ferrara, Distretto Ovest assicura agli ospiti non autosufficienti di Casa Residenza per Anziani l'assistenza farmaceutica tramite il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale attraverso la fornitura diretta secondo il normale sistema di approvvigionamento, ossia ritirando il materiale presso i magazzini farmaceutici territorialmente competenti dell'Azienda USL:

a) specialità medicinali nelle forme farmaceutiche e nei dosaggi presenti nel Prontuario Terapeutico Provinciale Locale Aziendale, compresi gli stupefacenti, gli emoderivati e l'ossigeno terapeutico

b) presidi medico chirurgici o dispositivi medici:

- aghi, cateteri vescicali, deflussori, occhiali e mascherine per ossigeno, sacchi di raccolta delle urine, e contenitori di plastica per materiale tagliente, siringhe a monouso, sonde, ad esclusione dei: presidi per l'incontinenza, disinfettanti e materiali di medicazione;

c) prodotti dietetici correlati alle patologie di cui al D.M. Sanità 1.7.1982, nelle forme e nei dosaggi aggiudicati nella trattativa privata per l'Azienda con l'esclusione comunque, di tutti i prodotti per la prima infanzia;

Le richieste dei beni sopra elencati dovranno essere



autorizzate dal medico della struttura.

R
Il medico della struttura assicura il corretto processo della gestione farmaci secondo le modalità organizzative descritte nella procedura aziendale n. 1459 "La gestione clinica dei farmaci".

ML
Per i farmaci non ricompresi nel Prontuario Farmaceutico Provinciale è necessaria la prescrizione del medico della struttura. Non si riconoscerà quindi rimborso di farmaci acquistati in farmacie esterne se non debitamente giustificati ed autorizzati.

LL
La fornitura di sangue ed emoderivati avverrà attraverso l'applicazione della procedura aziendale n. 2026 "Utilizzo del sangue ed emoderivati".

CC
*
d) Assistenza protesica: L'Azienda USL si impegna ad assicurare l'assistenza protesica agli utenti aventi diritto a presidi personalizzati di cui all'elenco 1 del Nomenclatore tariffario ai sensi del DM 332/1999.

LL
La Struttura deve disporre di una propria dotazione di presidi per assicurare l'assistenza protesica non personalizzata ai propri ospiti.

LL
Per quanto riguarda la fornitura di ausili della comunicazione a persone in una situazione di totale non autosufficienza, che a causa di patologie e deficit di diversa natura rischiano di trovarsi in una situazione di completo isolamento relazionale

e di conseguenza in una situazione di profonda sofferenza emotiva, l'Azienda USL provvederà attraverso l'UVG.

e) Trasporti sanitari: L'Azienda U.S.L. assicura il trasporto sanitario in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati compreso il day-hospital di anziani non autosufficienti, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati presso la Casa Residenza per Anziani. Gli altri trasporti (visite specialistiche, etc.) sono a carico del soggetto gestore.

3. Le seguenti prestazioni sanitarie saranno fornite dal Soggetto gestore con rimborso degli oneri a carico dell'Azienda USL di Ferrara:

a) Assistenza infermieristica nel rapporto di un infermiere ogni 10 anziani non autosufficienti. L'assistenza infermieristica deve essere fornita mediante infermieri professionali dipendenti o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti a carico del gestore ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale infermieristico dovrà essere messo a disposizione dal soggetto gestore nel limite minimo di 1548 ore annue per ciascuna unità ai sensi del punto 3.3.4 della DGR 1378/1999 e della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani" precisando che vi è la necessità di



copertura nell'arco delle 24 ore e pertanto necessita

personale infermieristico anche nel turno notturno.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente

sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni infermiere

professionale in ogni caso entro il limite di costo del

personale dipendente dell'AUSL stessa.

Le ore di assistenza infermieristica devono essere

periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

L'Azienda U.S.L. rimborserà la spesa effettivamente sostenuta

e dettagliatamente documentata per ogni infermiere messo a

disposizione dal Soggetto gestore stabilendo il tetto massimo

di spesa che, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L.

vigente e delle indennità accessorie erogate dalla stessa

Azienda USL di Ferrara, per tale figura professionale alla

firma del presente contratto di servizio risulta essere di

Euro 40.000,00 annui lordi per 13 mensilità.

Il suddetto importo esprime il limite massimo di

riconoscibilità del costo della figura professionale in

argomento per il numero minimo di 1548 ore annue per

infermiere professionale, e tale riconoscimento avverrà

sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente

sostenute e documentate per le quantità orarie.

Per le malattie di lunga durata e per la sostituzione delle

assenze al di sopra della media (per es. personale

infermieristico assente per maternità e puerperio) provvede il

soggetto gestore.

Nell'ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio venga reso con personale dipendente della stessa Azienda Usl di Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per la stessa Amministrazione un costo orario medio superiore, (in quanto le prestazioni vengono rese in attività eccedente il normale impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati al gestore richiedente con i valori corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti dall'Azienda Usl. L'attività infermieristica deve integrarsi, all'interno della Casa Residenza per Anziani, con lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.

L'AUSL e il soggetto produttore possono concordare l'adeguamento dell'assistenza infermieristica, per gli anziani con bisogni sanitari elevati valutati in ogni caso nel livello B per dare adeguate risposte sanitarie agli ospiti. Sulla base dei bisogni sanitari degli ospiti e del modello organizzativo della struttura l'AUSL può autorizzare il soggetto produttore a far fronte ad esigenze straordinarie finalizzate in ogni caso alla riduzione del numero di ricoveri ospedalieri.

L'adeguamento autorizzato dall'Azienda USL e concordato sulla base delle esigenze degli ospiti come evidenziate nel PAI sarà formalizzato anche con l'indicazione dell'importo massimo di oneri che saranno rimborsati dall'Azienda USL così come previsto per il restante personale infermieristico.



b) Assistenza riabilitativa nel rapporto di un terapeuta della riabilitazione ogni 60 anziani non autosufficienti mediante terapeuta della riabilitazione dipendente o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti a carico del gestore ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale terapeuta della riabilitazione dovrà essere messo a disposizione dal soggetto gestore nel limite minimo di 1548 ore annue per ciascuna unità, o frazione di essa, ai sensi del punto 3.3.4 della DGR 1378/1999 e della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani".

L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni terapeuta della riabilitazione in ogni caso entro il limite di costo del personale dipendente dell'AUSL stessa.

Le ore di assistenza riabilitativa devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

L'Azienda U.S.L. rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni terapeuta della riabilitazione messo a disposizione dal Soggetto gestore stabilendo il tetto massimo di spesa che, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e delle indennità accessorie erogate dalla stessa Azienda USL di Ferrara, per tale figura professionale alla firma del presente contratto di


servizio risulta essere di Euro 38.000,00 annui lordi per 13 mensilità.

Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in argomento per il numero minimo di 1548 ore annue per terapeuta della riabilitazione, e tale riconoscimento avverrà sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate per le quantità orarie.

Per le malattie di lunga durata e per la sostituzione delle assenze al di sopra della media (per es. personale terapeuta della riabilitazione assente per maternità e puerperio) provvede il soggetto gestore.

Nell'ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio venga reso con personale dipendente della stessa Azienda Usl di Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per la stessa Amministrazione un costo orario medio superiore (in quanto le prestazioni vengono rese in attività eccedente il normale impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati al gestore richiedente con i valori corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti dall'Azienda Usl. L'attività riabilitativa deve integrarsi, all'interno della Casa Residenza per Anziani, con lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.

c) Responsabile dell'attività sanitaria: L'attività di coordinamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con




il soggetto gestore accreditato consiste in:

R
- coordinamento organizzativo delle attività sanitarie per garantire la massima integrazione con tutte le altre attività della struttura residenziale;


ML
- coordinamento del personale infermieristico e riabilitativo;
- coordinamento delle soluzioni logistiche e delle modalità organizzative per l'effettuazione delle visite specialistiche;


- promozione di incontri di verifica dell'attività sanitaria svolta;


- promozione di azioni e progetti per la valutazione ed il controllo della qualità dell'assistenza;


- partecipazione alla elaborazione ed adozione dei protocolli diagnostici ed assistenziali.


Il soggetto gestore metterà a disposizione la figura


professionale attraverso personale dipendente o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti. E' a


carico del gestore anche la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il


personale dovrà essere messo a disposizione dal soggetto gestore nel limite minimo di attività sanitarie, quantificate

ai sensi della DGR n. 1378/99, determinato in dodici ore settimanali. L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa


effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per le ore sopraindicate prestate dalla figura professionale in ogni

caso entro il limite di costo del personale dipendente dell'AUSL stessa.

Le ore di coordinamento sanitario devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

ART. 9 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale;
- il rimborso, da parte dell'AUSL, delle prestazioni sanitarie, a carico del bilancio dell'AUSL (Fondo Sanitario Regionale) come indicato nell'art. 8 del presente contratto.

2. I costi relativi alle prestazioni sanitarie, fornite dal soggetto produttore su richiesta dell'AUSL e i costi di ulteriori forniture o prestazioni richieste al soggetto produttore dai Committenti e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, di cui al comma 1 dell'art. 4, sono calcolati e remunerati separatamente.



3. La remunerazione del servizio prestato a favore delle persone che si trovano ad affrontare una situazione di gravissima disabilità acquisita in età adulta è regolata dalla normativa regionale vigente (DGR 2068/2004 e DGR 840/2008).

9.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- a) del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal Comitato di Distretto, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto produttore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.

9.2 FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

4. A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la

documentazione necessaria.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari a euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ciascuna violazione salvo che il fatto non costituisca violazione di maggiore gravità.

9.3 VALUTAZIONE DEL CASE MIX

1. Al fine di aggiornare semestralmente la valutazione del livello assistenziale degli utenti e, conseguentemente, l'importo delle tariffe, il soggetto produttore e i committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.

2. Le suddette valutazioni incidono sull'importo delle tariffe per il servizio accreditato.

9.4 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa è calcolata dall'Istituzione competente, sulla base del costo di riferimento del servizio

accreditato e del case mix degli utenti. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.

2. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, mensilmente, sulla base della normativa vigente, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del gestore e del riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge.

3. Per quanto riguarda la tariffa delle persone che si trovano ad affrontare una situazione di gravissima disabilità acquisita in età adulta occorre fare riferimento alle DGR 2068/2004 e DGR 840/2008.

ART. 10 RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI

1. L'AUSL rimborserà al gestore le prestazioni sanitarie di cui all'art. 8, che dovranno essere fornite direttamente dal gestore stesso, sulla base delle spese realmente sostenute.

2. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal gestore verrà liquidato dall'AUSL mensilmente, sulla base della normativa vigente, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del gestore, assieme alla documentazione delle spese sostenute e del riscontro di regolarità della stessa e della documentazione giustificativa.

3. Non è ammesso, in alcun caso, un rimborso superiore al costo in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, da parte dell'AUSL delle stesse prestazioni



sanitarie.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

3. La quota individuale di contribuzione è comunicata dal soggetto gestore accreditato, contestualmente alla definizione del PAI, all'utente o ai suoi familiari. Il soggetto gestore richiede all'utente o ai suoi familiari l'accettazione della stessa.

4. Nel caso in cui l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente comunica tempestivamente al gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

ART. 12 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il soggetto produttore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non



sussiste la possibilità per il soggetto gestore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 11 del presente contratto;

- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza. Come previsto dal piano di adeguamento tale disposizione si applica solo per i nuovi ingressi;

- la retta a carico degli ospiti, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso;

- in caso di mantenimento del posto letto in conseguenza a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il soggetto gestore lo stesso può prevedere il versamento di una quota della retta a carico degli ospiti non superiore al 45% della retta giornaliera ed il riconoscimento non superiore al 45% della quota a carico del FRNA;

- il soggetto gestore può chiedere un anticipo della retta a carico degli ospiti a titolo cauzionale non superiore ad una mensilità;

- il soggetto gestore del servizio deve rilasciare, ai sensi della normativa vigente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento,

l'attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente;

- il soggetto gestore del servizio deve assicurare i flussi informativi nei tempi e con le modalità definite dalla Regione, nel rispetto, per i servizi accreditati per anziani non autosufficienti, di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il soggetto gestore prevederà le forme di riscossione più comuni.

3. Qualora vengano segnati dall'utenza errori nell'applicazione della quota di contribuzione il soggetto gestore dovrà provvedere la modifica dell'importo pagato a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.


4. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine



ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso

 inutilmente il termine indicato nel sollecito, il gestore provvederà ad informare i servizi sociali territorialmente


competenti che l'ospite risulta moroso. I servizi sociali

 territorialmente competenti avranno a disposizione venti

giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale,

reddituale e familiare, concedere un contributo integrativo.

Qualora l'intervento dei servizi sociali territorialmente


 competenti non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento

di aiuto il gestore potrà procedere al recupero del credito


tramite vie legali o normativamente ammesse.

5. All'utente moroso il soggetto gestore addebita il

corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le

 spese sostenute per il recupero del credito, gli interessi

legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di


 contribuzione in ogni caso non superiore ad € 100,00 per ogni

mese di morosità.


ART. 13 INTERESSI DI MORA

 1. I pagamenti della Committenza al produttore devono essere

effettuati a seguito del ricevimento della fattura,

 riscontrata regolare, e previo esperimento delle verifiche di

Legge, ai sensi della normativa vigente, fatta salva in ogni

 caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di

ritardo riconducibili a fatto dello stesso soggetto gestore.

2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli

interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 14 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti sia del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni, sulle cause della interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

3. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

4. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90,

R

M

A

R

A

R

A



n. 146, ex art. 7 lett g).

ART. 15 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

5. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

Art. 16 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio è l'attività di osservazione e controllo del contratto nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere, o confermare, i processi in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti. Attraverso il monitoraggio deve essere possibile ottenere tutte le informazioni dal punto di vista procedurale, finanziario, operativo, tecnico e qualitativo

necessarie alla supervisione e alla valutazione dello svolgimento del Contratto.


2. Il monitoraggio inoltre è finalizzato alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio e verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale da parte dei Committenti,

- richiesta dei committenti al gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;

- visite richieste dal Responsabile dell'Ufficio di Piano da effettuarsi, attraverso i suoi componenti anche in maniera disgiunta, ovvero da parte di dipendenti individuati dalla committenza.

3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche e visite richieste dalla committenza da effettuarsi, attraverso proprio personale incaricato, nonché da parte dei componenti dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, finalizzate alla verifica dell'andamento del servizio nonché alla verifica del possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'accreditamento dei servizi socio-sanitari e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nel presente contratto.



Art. 17 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta
rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la
risoluzione di diritto del presente contratto, senza la
maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per
il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte
del gestore, il soggetto committente invierà una diffida al
gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un
congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del gestore pregiudichino
la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto
precedente prevederà una esecuzione immediata degli
adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico
interesse, il soggetto produttore riconosce espressamente alla
Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di
concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al
termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti
condizioni:

a) in caso di grave inadempimento degli obblighi
contrattuali o di legge da parte del soggetto
produttore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di

servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;


e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell'accreditamento del servizio;

f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto produttore che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;

h) per eventi che possano determinare l'inagibilità o l'indisponibilità dell'immobile in cui è ubicata la CRA.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni,



fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto di appalto con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti dell'impresa per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.

7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri

nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

b) carenze nell'organizzazione del servizio, nell'igiene e nella pulizia della struttura e degli impianti;

c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;

e) mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio all'utenza;

f) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e sanitaria all'ospite, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;

g) mancato rispetto del Programma di adeguamento gestionale.

10. nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.



11. Nel caso in cui la Ditta si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 500,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

12. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concesionario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

13. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto produttore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto produttore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto produttore.

14. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima

fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.

ART. 18 MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Produttore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.



2. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il Committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi:







[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large 'R' at the top and several other illegible signatures below.]

a) mancanza della necessità del servizio.

 3. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi 1 e 2, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Produttore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.




 4. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale. L'accordo di modificazione delle variazioni del Programma di adeguamento gestionale deve intervenire entro sessanta giorni dalla presentazione del nuovo piano di adeguamento. Qualora l'accordo non sia raggiunto, nel caso di elusione delle norme relative all'accreditamento da parte del soggetto gestore si applicherà l'art. 17 del presente contratto. In conseguenza della modifica del Programma di adeguamento gestionale può essere, se necessario, modificato il contratto di servizio.

ART. 19 FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto produttore assicura il regolare e costante

flusso informativo nei confronti della regione, in base alle disposizioni della regione medesima.

2. Il soggetto produttore, inoltre, assicura il seguente flusso informativo dei Committenti...

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una sanzione amministrativa di € 2.000,00 (Euro duemila/000).

4. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

ART. 20 CONTROVERSIE ED ELEZIONE DEL FORO

1. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria.

2. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Ferrara.

ART. 21 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure



organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del soggetto produttore, tranne che la legge disponga diversamente.

ART. 23 NORME ANTIMAFIA

1. Il Soggetto produttore, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il Soggetto produttore si impegna a dare immediata comunicazione a tutti i committenti del presente contratto ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente contratto di servizio il soggetto produttore comunica che i pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente esistente come

sotto identificato:

Cassa di Risparmio di Cento Sede Centrale di Cento Codice

IBAN: IT 27T0611523415000000001100 Codici di riscontro: ABI

06115 CAB 23415 CIN T e che l'intestatario del conto è il

seguente: FONDAZIONE CASA PROTETTA "G.B. PLATTIS" - ONLUS con

sede in Cento Via G. Vicini n. 5, cod. fiscale e p. IVA

8100050385 e che per l'impresa saranno delegati ad operare sul

conto corrente dedicato le seguenti persone fisiche:

- Sig.ra Valeria Cevenini cod. fisc. CVN VLR 41A51 A944I nata

a Bologna il 14/01/1941, residente a Cento (FE) in via

Matteotti n. 8, operante in qualità di Presidente e legale

rappresentante;

- Sig.ra Mariaclaudia Mazzuca cod. fisc. MZZ MCL 62A54 C469I

nata a Cento (FE) il 14/01/1962, residente a Cento (FE) in

via Leone Sarti n. 41, operante in qualità di Direttore.

ART. 24 NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente

Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre

normative vigenti che regolano la materia, in quanto

applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Al presente contratto sono allegati:

- il piano di adeguamento

- glossario.

Il presente contratto consta di n. quarantaquattro pagine

intere e la quarantacinquesima di cui occupa n. ventitre



righe escluse le firme.

P. IL COMUNE DI CENTO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott. Mauro Zuntini)

P. IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig.ra Cinzia Pozzi)

P. IL COMUNE DI BONDENO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott.ssa Paola Mazza)

P. IL COMUNE DI MIRABELLO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott.ssa Angela Mura)

P. IL COMUNE DI POGGIO RENATICO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott.ssa Anna Celli)

P. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott.ssa Giovanna Mantovani)

P. L'AZIENDA USL DI FERRARA

P. IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST (Dott. Mauro Manfredini)

P. FONDAZIONE CASA PROTETTA "G.B. PLATTIS" - ONLUS

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (Sig.a Valeria Cevenini)

Valeria Cevenini



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
E SERVIZI CULTURALI
(Dr. Mauro Zuntini)



Dr. MAURO MANFREDINI
C.F. MNF MRA 52L08 D548L
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
CURE PRIMARIE DISTRETTO OVEST

GLOSSARIO

Organismo competente in materia sociosanitaria e sociale per l'ambito distrettuale (abbreviato in Organismo competente):

Organismo che assolve alla funzione di indirizzo, di programmazione, di committenza e di regolazione del Comitato di Distretto, e cioè il Comitato di Distretto in quanto i Comuni dell'ambito sono legati da una Convenzione che regola l'esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria e sociale. Questo Organismo ha il compito di effettuare le valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo di accreditamento.

Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale alla concessione dell'accreditamento (abbreviato in Istituzione competente):

E' l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accreditamento, e cioè il Comune capofila, individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 267/2000. A mezzo di specifica convenzione per il Distretto Ovest è stato individuato quale soggetto istituzionale competente per l'ambito territoriale del Distretto Ovest il Comune di Cento.

Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento



della funzione amministrativa in materia di accreditamento in conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione assicurando:

- la nomina del responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione alla Regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento;
- nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento amministrativo relativa all'accredimento, diversa da quella del/i responsabile/i della gestione dei servizi.

Committenza (definizione specifica, riferita all'accredimento)

E la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL che, sulla base della programmazione distrettuale, regolano la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione.

In senso traslato, per Committenza si intendono anche i soggetti che esercitano la funzione, Comuni e AUSL.

Ambito distrettuale

Territorio che coincide con il Distretto dell'AUSL e con la zona sociale, sul quale i Comuni, esercitano congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza.

Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione

del servizio, al fine di pervenire, alla scadenza dell'accREDITamento transitorio alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva e al superamento della frammentazione nella erogazione dei servizi alla persona (abbreviato in programma di adeguamento)

Programma che deve essere predisposto dal gestore o dai gestori del servizio per il quale viene richiesto l'accREDITamento transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accREDITamento, prevede i tempi e i modi con cui - entro la scadenza dell'accREDITamento transitorio - si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell'intero processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto gestore.

Tariffa: per tariffa si intende somma riconosciuta al gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La Tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA.

Quota di contribuzione: per quota di contribuzione si intende la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dal Comune, la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione comunale.

La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal



Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente sulla base della vigente regolamentazione comunale ed è tempestivamente comunicata al gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di contribuzione e retta sono sinonimi.

Rimborso degli oneri sanitari: per rimborso degli o.s. si intende la somma riconosciuta al gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale del Comune di Cento, certifico, con i poteri conferiti ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che la sottoscrizione sopra riportata è stata apposta in mia presenza dai Signori:

1. ZUNTINI Dott. MADRO nato a Bologna il 22/7/1962, Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387, della cui identità personale, qualifica e poteri io segretario generale sono certa, per conto del Comune di Cento, C.F. 81000520387 - P.IVA 00152130381, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

2. Dott.ssa Paola Mazza nata a Bondeno il 20/03/1963, Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;



3. Rag. Cardì Simona nata a Cento (FE) il 23/04/1971 in sostituzione della Rag. Mura Angela, Responsabile del Settore Contabile del Comune di Mirabello giusto Decreto Sindacale di Nomina n. 4 del 09/06/2009 che si allega in copia, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Mirabello - Via Turati, 2 - C.F.: 81000560383 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Mirabello che rappresenta, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

4. Sig.ra Cinzia Fiozzi nata a Bondeno (FE) il 06/03/1964, Responsabile pro-tempore del Settore 3° - Istruzione, Cultura, Assistenza Sociale, Sanità del Comune di Sant'Agostino C.F. 00292280385, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Sant'Agostino - Piazza Marconi n. 2 - , la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

5. Sig. Toselli Gino nato a Poggio Renatico il 06/07/1951, Capo Area Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio Renatico C.F.: 00339480386, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1,

il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

6. Dott.ssa Giovanna Mantovani nata a Ferrara il 25/11/1950, Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383 - C.F. 00289820383, domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 - della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

7. Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952, Direttore del Dipartimento Cure Primarie per delega a prot. n. 102011 del 24/12/2010 del Direttore del Distretto Ovest Dott. Alberto Tinarelli, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che rappresenta, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

8. Valeria Cevenini nata il 11/01/1941 a Bologna (BO), codice fiscale CVNVR41A51A9441, residente in Cento (FE) Via Matteotti 8/b, Legale Rappresentante e Presidente dell'impresa G.B. PLATTIS Onlus con sede in Cento (FE) Via



Vicini n. 5, cod. fiscale 81000050385 e p. IVA 01177290382,

iscritta al N. 256 d'ordine del Registro delle Persone
Giuridiche del Tribunale di Ferrara, della cui identità
personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono
certa, e della cui capacità giuridica e di agire io sono
certa;

Cento, 30 dicembre 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa MARIA DI MATTEO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria DI MATTEO)



Maria Di Matteo

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

18 GEN. 2011

3

SERIE 2

VALORE €

171,72 Cento settantuno,72



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO(*)

(Dott.ssa Simonetta Ghionelli)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Simonetta Ghionelli